

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI GIOCHI PUBBLICI  
DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44**

Si trasmettono di seguito la **quinta serie** di risposte ai quesiti inviati dagli Associati, predisposte da ASSOSNAI con l’ausilio dei Consulenti dell’Associazione.

\*\*\*

1. **Tra la documentazione da inviare ad AAMS per la partecipazione al bando si deve allegare il DURC. Al rilascio del documento DURC questo porta stampata la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”. Di conseguenza, quale documento si deve allegare, considerando che l’INPS non emette più il DURC valido per le Amministrazioni Pubbliche, in quanto dal 1 gennaio 2012 DEVONO essere le Amministrazioni Pubbliche a chiederlo agli Enti competenti? Non bisogna allegarlo?**

2. **È obbligatorio esibire il DURC in fase di presentazione della domanda o è sufficiente esibire la richiesta in fase di presentazione della domanda e il certificato solo in fase di stipula della convenzione?**

Si veda la risposta AAMS n. 22 del 18/09/2012.

Il DURC (come il resto della documentazione prevista dal Bando), anche se riportante la frase in quesito, va presentato comunque anche se il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 6 del 31.5.2012, ha ribadito che, in virtù del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, è escluso che un privato possa consegnare il DURC all’Amministrazione nei pubblici appalti e nei lavori privati in edilizia, perché spetta alla P.A. richiedere il rilascio dello stesso alle Amministrazioni preposte al rilascio ed alle Cassa Edili. Tuttavia il privato può richiedere il rilascio del DURC – su cui dovrà essere apposta a pena di nullità la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della P.A. o ai privati gestori di servizi pubblici”.

Si evidenzia, comunque, che il DURC non va presentato in fase di domanda di partecipazione, ma dovrà essere allegato alla documentazione di stipula della convenzione (art. 14.2, lettera h) delle Regole Amministrative); in fase di domanda il candidato dovrà comunque dichiarare *“che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, (...), intendendosi per gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (...)”* (lettera J della sezione “Dichiara che” della domanda di partecipazione).

3. **La nostra società SRL è in attività quale operatore di gioco dall’anno 1996, come da C.C.I.A.A.; dobbiamo allegare comunque quanto all’art. 7 delle Regole amministrative al punto c) chiede di allegare copia dell’Atto Costitutivo e, se previsto, dello statuto, detti documenti dobbiamo allegarli anche noi oppure solo le società costituenti, quelle consortili, etc. in caso affermativo, in alternativa, può essere allegata fotocopia autenticata di detti documenti estratti dal Libro sociale?**

Si veda la risposta Assosnai n. 3 del 21/09/2012.

4. **Si chiede di voler fornire i modelli di autocertificazione da allegare al Bando, di cui alle Regole amministrative Art. 7.3 ai punti: a)- j)- k).**

I modelli riferiti all’art. 7.3 “J” e “K” sono stati forniti con circolare **2012712** del 21/09/2012, allegati 1 e 3.

Il modello riferito al punto a) non è fornito poiché la documentazione che certifica i poteri in capo al firmatario della domanda ai fini della presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura varia a seconda della specifica realtà aziendale. La “domanda di partecipazione” a pagina 2, elenca alcuni dei possibili documenti utili allo scopo, che dovranno essere allegati alla domanda stessa.

5. **SNAI S.p.A. possiede i requisiti per accertare l’idoneità di quanto richiesto al paragrafo 7.3 punto f) delle Regole Amministrative?**

A quanto noto sì, poiché ha la qualifica di Fornitore del Servizio di Connettività (FSC) ed è operativo e già noto ad AAMS. Si vede al proposito la risposta di AAMS n. 4 del 7 settembre 2012 dove viene indicato *“Il “qualificato” soggetto che deve sottoscrivere la relazione tecnica è un soggetto o un ente professionalmente qualificato, terzo rispetto ad AAMS e al candidato e che non abbia con quest’ultimo collegamenti societari. Può rivestire tale qualifica un professionista o un fornitore di servizi di connettività in esercizio, indipendente rispetto al candidato nel senso che non sia collegato allo stesso”*.

6. **Ultimata la pratica di partecipazione al Bando, prima dell'invio, è possibile sottoporre la documentazione alla supervisione di un Vs. incaricato che accerti la correttezza e completezza della domanda, fissando un appuntamento qualche giorno prima.**  
Seguirà apposita circolare sull'argomento.
7. **Da chi deve essere fatta la relazione tecnica di cui al punto 7.3 lettera f) delle regole amministrative?**  
Si vedano le risposte **AAMS n. 4 del 7 settembre** e **Assosnai n. 7 del 21 settembre**.
8. **Fornendo precisazioni in merito alla Garanzia definitiva (Vostra Circolare 4.9.2012 n. 5) non mi è chiaro: "anno di aggiudicazione: euro 70.000,00 (con eventuali adeguamenti). Cosa si deve intendere "con eventuali adeguamenti"?**  
Gli "adeguamenti" sono quelli previsti dall'articolo 16, comma 4 della Convenzione, che prevede:  
*"4. A partire dall'anno solare successivo a quello di sottoscrizione della convenzione, l'importo della garanzia è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno sia del movimento netto conseguito dal concessionario nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1. AAMS può altresì richiedere l'adeguamento della garanzia qualora il movimento netto di un mese, rapportato all'anno, risulti superiore al movimento netto registrato nei dodici mesi precedenti; l'adeguamento è determinato in ragione del movimento netto su base annua, applicando i criteri riportati in allegato 1, ed è effettuato entro trenta giorni dalla data della richiesta. Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione."*
9. **Sulla base della risposta n. 10 di AAMS del 18 settembre (requisiti di solidità patrimoniale) non sembrerebbe necessaria, in sede di partecipazione al bando, la produzione di "apposita dichiarazione di non disporre delle condizioni prescritte" di cui alla Vostra Circolare n. 2012312 - 12.9.2012 riferita al ricorso amministrativo contro il Bando. Giusto?**  
Si vedano le risposte **Assosnai n. 1 e 2 del 21 settembre**. Per i ricorrenti al bando verrà emanata apposita circolare dopo la discussione del ricorso, comunque in tempo utile per la predisposizione della documentazione di gara.
10. **Per il punto di cui al punto 7.3 lettera a) delle regole amministrative, l'idonea documentazione può essere rappresentata da una visura camerale da cui risulta che l'amministratore ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione? O l'assemblea deve autorizzare la partecipazione al bando con apposita delibera?**  
I poteri possono essere dimostrati mediante presentazione di:
  - Certificato in bollo rilasciato dal competente Registro delle Imprese ove la società è iscritta, riportante i poteri da statuto o patti sociali del legale rappresentante;
  - Statuto societario, anche in copia con dichiarazione sostitutiva attestante la conformità della copia all'originale;
  - Qualora non ancora registrati i poteri, estratto notarile dei Libri sociali da cui risultano assegnati i poteri.In ogni caso va allegata anche copia di un documento d'identità e codice fiscale del/dei legale/i rappresentante/i.  
Qualora lo Statuto non preveda in capo al/ai legale/i rappresentante/i, i poteri di partecipazione a gare pubbliche, andrà fatta una delibera ad hoc da parte dell'organo amministrativo (C.d.A. o Assemblea) e l'estratto notarile della delibera registrata sui Libri Sociali presentato a documentazione dei poteri.
11. **Nel caso in cui si partecipi a mezzo di società costituenda i cui requisiti sono raggiunti grazie ad una società che ne detiene il 51%, in caso di assegnazione dei diritti, la società che detiene il 51% della costituenda potrà acquisire tramite cessione di ramo di azienda alcuni diritti dalla costituenda e successivamente vendere la costituenda a terzi con in corpo i diritti rimasti??**  
In primis si ricorda che la società costituenda deve essere costituita in società di capitali, ovvero perfezionata la costituzione ed effettuata l'iscrizione al registro delle Imprese, entro la data di stipula.  
I diritti acquisiti con la nuova concessione non potranno essere ceduti dall'ex costituenda alla controllante essendo espressamente prevista l'incedibilità dei diritti al di fuori della concessione.  
Riguardo alla cessione di parti della società che includono la concessione, l'orientamento di AAMS non è favorevole alla cessione o conferimento di ramo d'azienda ma all'utilizzo di altri strumenti (es. scissione d'azienda); comunque l'eventuale cessione dell'ex costituenda, divenuta concessionario, con i relativi diritti, è sottoposta ai vincoli previsti dalla concessione (autorizzazione AAMS)

12. In caso di partecipazione al bando da parte di società partecipata al 100% da agenzia c.d. storica (creata nel 2009 per il precedente bando Giorgetti e titolare ad oggi della relativa concessione) sarebbe possibile in caso di aggiudicazione fare gestire la nuova concessione dalla agenzia storica? Cioè nell'ordine:
- L'agenzia Storica (attualmente esercente le concessioni in regime di proroga scadute al 30/06/2012) fornisce il requisito della capacità patrimoniale alla controllata per partecipare al bando;
  - La società controllata si avvale dei requisiti forniti dalla controllante e si aggiudica un diritto;
  - L'agenzia storica a quel punto resterà una "scatola vuota" senza la titolarità di alcuna concessione ma dovrà garantire alla controllata la capacità patrimoniale, tecnica, etc..., oltre a mantenere la proprietà del 100% delle quote della "figlia";
  - La società controllata potrebbe o no affidare la gestione della concessione alla controllante e regolare i rapporti relativi e discendenti tramite accordi tra di loro (es. un contratto di gestione in cui la concessionaria – controllata – versa al gestore – controllante – un corrispettivo in cambio della gestione ivi compresi i dipendenti, le attrezzature, i locali ecc..)?
- E' possibile operare seguendo i passi descritti e quindi far gestire la concessione da un soggetto diverso dal concessionario mediante un apposito contratto di gestione,  
Si ricorda solo che i documenti di gara (in particolare l'art. 15 della Convenzione) stabiliscono degli obblighi e dei vincoli in materia di rapporto tra concessionario e gestore che dovranno essere puntualmente recepiti in detto contratto.
13. Con riferimento alla risposta di Assosnai n. 1 del 21 settembre, al di là dei chiarimenti attesi da AAMS appare certo che in ogni caso (partecipazione con NewCo o con OldCo concessionaria) non ci sia da allegare alla documentazione di gara alcuna documentazione per dimostrare il requisito di "solidità patrimoniale". Corretto?
- Corretto, in quanto le Regole amministrative non prevedono alcuna documentazione o dichiarazione specifica relativa al possesso di detti requisiti di solidità patrimoniale all'atto della domanda.
14. La relazione tecnica può essere sostituita da una dichiarazione del legale rappresentante che dichiara di essere in possesso della capacità tecnica richiesta se il soggetto che partecipa al bando è già concessionario AAMS per le medesime tipologie di gioco, posto che già effettua la raccolta del gioco (vedi risposta AAMS n. 8 del 18 settembre 3° serie). Lo stesso vale per una società costituenda? La società che presta il requisito di raggiungimento del limite della raccolta di gioco di € 2.000.000,00 alla costituenda può prestare anche il requisito di capacità tecnica – infrastrutturale?
- La risposta **AAMS 8 del 19 settembre** (3° serie) che autorizza la dichiarazione sostitutiva va interpretata, a nostro parere, per i soli concessionari esistenti e quindi non può essere estesa a tutti, incluse le costituende, altrimenti nessuno sarebbe tenuto a presentare la Relazione Tecnica.
15. Nel caso in cui la concessione sia stata trasferita da una società a un'altra qual è la documentazione idonea a dimostrare il conseguimento del limite dei 2.000.000,00 di cui all'art. 7.3 lettera e) delle regole amministrative?
- Il requisito dei 2 milioni è in capo al concessionario che ha presentato la domanda per cui se la concessione è stata ceduta il requisito si è trasferito dal cedente all'acquirente.
16. Si chiede di ricevere copia del contratto di Service Provider vigente e copia della relazione Tecnica.
- Assosnai ha fornito indice della prima relazione Tecnica (circolare 2012712 del 21 settembre All. 2) ; il contratto di FSC in essere o le nuove formulazioni future, devono essere richieste al proprio Service Provider (FSC) al quale andrà richiesta anche la seconda Relazione Tecnica definitiva.
17. Risposta n. 10 di AAMS del 18 settembre: dove recuperare la Circolare AAMS 5 agosto 2011?
- E' reperibile sul sito AAMS al seguente collegamento:  
<http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/GIOCHI/DOCUMENTAZIONE/Legge-di-stabilita-2011-chiarimenti-02-09-11.pdf>
18. La Vostra precisazione n. 6 del 4.9.2012 è inesatta: non sono quattro gli allegati alle "Regole Amministrative" bensì cinque; il quinto è "Riferimenti normativi".
- Esatto, pertanto **si rettifica la nota alla risposta Assosnai n. 6 del 4 settembre**, come segue:  
"Si evidenzia che, a scanso di esclusione, è opportuno allegare anche i ~~quattro~~ cinque allegati delle Regole amministrative non compilati (ovvero i tre modelli di "domanda", e lo "schema di dichiarazione economica" e i "riferimenti normativi") per un totale di ~~82~~ 86 pagine".

**19. Si chiede, se essendo un requisito per la partecipazione al bando di gara, che la sede legale del concessionario sia ubicata in uno stato dello spazio economico europeo, può essere ubicata anche la sede operativa di un negozio in uno di questi stati? Ad esempio in Francia?**

La domanda non è chiara; se per sede operativa è inteso un “Negozio” che esegue la raccolta fisica terrestre del gioco al di fuori dell’Italia la risposta è negativa; se per sede operativa si intende una sorta di “centro direzionale” (elaborazione quote, servizi amministrativi, etc.) per uno o più negozi ubicati in Italia, la risposta è affermativa.

Si evidenzia infine che la documentazione di gara pone vincoli solo per la sede legale e quella delle infrastrutture, mentre per le sedi secondarie non esistono obblighi.